

ASSE III - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
del PO FESR 2014-2020 - azioni 3A.3.5.1 e 3.C3.1.1

ITI- SVILUPPO URBANO CITTA' DI MATERA



Avviso Pubblico

**SOSTEGNO AL RILANCIO, ALLO SVILUPPO E ALL'INNOVAZIONE
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLE PROFESSIONI CON
SEDE OPERATIVA NELLA CITTA' DI MATERA**

Allegato A – DEFINIZIONI

Regione Basilicata Direzione Politiche di Sviluppo, Lavoro e servizi alla comunità
Ufficio Politiche di Sviluppo, finanza agevolata, incentivi alle imprese e promozione aree ZES

DEFINIZIONI

PMI (Microimpresa, piccola impresa) come definite dal Reg. (CE) n. 651/2014 come illustrato nella seguente tabella:

Categoria di impresa	Numero dipendenti	Fatturato	Totale bilancio annuo
Media	< 250	< 50 mln €	< 43 mln€
Piccola	< 50	< 10 mln €	< 10 mln €
Micro	< 10	< 2 mln €	< 2 mln €

Affinché l'impresa rientri in una delle categorie indicate in tabella, è sufficiente, fatta salva l'osservanza del requisito riferito al numero dei dipendenti, l'adesione ad uno dei due parametri residui (Fatturato e Valore totale stato patrimoniale).

Numero unità lavorative: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), ossia il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno ed iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa, legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza. Il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale sono conteggiati come frazioni di ULA. Al fine del calcolo delle ULA si fa riferimento all' art. 5) dell'allegato I del 651/2014 e ss.mm.ii..

Impresa in difficoltà: come definita dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, ossia un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Ristrutturazione/Ampliamento: sono ammissibili gli interventi previsti dall'art. 3 comma 1 del Testo Unico Edilizia e nello specifico degli interventi di:

- Manutenzione straordinaria, come richiamato dalla lettera b) del citato articolo 3 comma 1 TUE;
- Restauro e risanamento conservativo, come richiamato dalla lettera c) del citato articolo 3 comma 1 TUE;
- Ristrutturazione edilizia, come richiamato dalla lettera d) del citato articolo 3 comma 1 TUE.

In particolare non sono ammissibili gli interventi di "nuova costruzione", ovvero quelli che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

Piena disponibilità del bene immobile: la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, di un contratto di locazione registrato, ovvero di un contratto di leasing immobiliare, coerenti con l'intervento e con il pertinente progetto di sviluppo, un contratto di comodato d'uso registrato. La disponibilità del bene immobile sussiste, altresì, laddove il proponente sia titolare di concessione rilasciata da una pubblica amministrazione coerente con l'intervento e con il pertinente piano di investimento proposto. Nel caso in cui il programma di investimento prevede interventi in opere murarie e tali interventi siano da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso all'esecuzione dell'intervento, qualora ciò non si evinca già dal titolo di disponibilità.

Avvio dei lavori ed effetto di incentivazione: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Ultimazione del programma d'investimento: la data dell'ultimo titolo di spesa (fattura o altro documento fiscalmente valido avente stesso valore probatorio) ammissibile.

Completamento delle operazioni: si intende un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dal beneficiario e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario.

Delocalizzazione: il trasferimento della stessa attività o di un'attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario dell'aiuto nel SEE.